

LA SOSTA IRREGOLARE SU AREA PRIVATA CHE OSTRUISCE L'ACCESSO E L'USCITA DEL PROPRIETARIO DEL LOCALE PROCEDIBILITA' A QUERELA O D'UFFICIO ? COME COMPORTARCI DOTT. GIUSEPPE AIELLO

Macchina che si trova su uno scivolo davanti ad un garage privato ferma da più giorni si può fare qualcosa?

Capita molte volte che la polizia municipale si ritrovi ad affrontare un caso simile per nulla banale. Ecco alcune risposte alla domanda se si può fare qualcosa formulata da operatori di polizia municipale in un gruppo su whatsapp al quale appartengo:

No. Il proprietario deve delimitare la sua proprietà

Lui potrà procedere contro il proprietario Del veicolo che ha "invaso" la sua proprietà privata

Oppure si potrebbe configurare come reato di violenza privata lo dice la cassazione , magari è un eccesso ed è preferibile percorrere la strada consigliata dal collega

Ma sempre con querela di parte?

Se il garage non è un passo carrabile con tanto di autorizzazione ci andrei molto cauto

Buongiorno colleghi, mi inserisco anch'io per affermare che, anche in presenza di passo carrabile, non si potrebbe cmq

intervenire d'ufficio in questo caso, in quanto l'auto è in sosta in area privata. Quindi tocca al proprietario dell'area interessata dalla presenza dell'auto procedere a querela

Si! È obbligo del privato tutelare la sua proprietà... magari delimitandola per impedire l'accesso a chi non ne avrebbe diritto...

Ovvero, se l'auto si fosse trovata in sosta sul passo carrabile, ma in area pubblica, non staremmo qui a dibattere sul caso...

Ho ritenuto opportuno aggiungere alle posizioni su indicate anche il mio parere che di seguito sintetizzo.

SOSTA DAVANTI AL GARAGE REATO art 610 c.p.

La violenza privata – articolo 610 è un reato perseguibile d'ufficio disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano all'interno del Codice Penale La denuncia è un atto che può essere presentato da qualsiasi cittadino, a prescindere che sia o meno la vittima di un reato, alla Procura della Repubblica nel momento in cui viene a conoscenza di un fatto illecito relativo a un reato perseguibile d'ufficio.

La denuncia è un atto facoltativo, I reati procedibili d'ufficio devono essere denunciati obbligatoriamente:

- dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio qualora abbiano avuto notizia del reato nell'esercizio delle proprie funzioni o a causa di esse;
- dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, anche al di fuori del servizio svolto.

Bisogna sottolineare che i reati perseguibili d'ufficio sono in genere reati di maggiore gravità, per i quali nel momento in cui un Pubblico Ministero venga a conoscenza di un'ipotesi di reato, deve iscriverla nel Registro Generale Notizia di Reato della Procura e avviare le indagini. L'azione che viene

avviata d'ufficio è irrevocabile: non la si può dunque interrompere come avviene invece nel caso di remissione della querela.

Una sentenza di Cassazione (sezione V Penale, sentenza n. 51236/2019) conferma l'orientamento già espresso in materia dalla Suprema Corte con il pronunciamento 40482/2018, che aveva chiarito i casi in cui si configura il reato di violenza privata. Secondo l'orientamento della giurisprudenza si configura il reato di violenza privata ogni qual volta si occupa il parcheggio riservato a una specifica persona invalida, o si parcheggi la propria auto davanti ad un fabbricato in maniera tale da bloccare il passaggio e impedire l'accesso e così via.

Inoltre integra il reato di violenza privata la condotta di colui che, avendo parcheggiato irregolarmente il proprio veicoli in un'area condominiale, alla quale non aveva diritto di accedere, impedisce l'uscita di altri veicoli sulla pubblica via, rifiutandosi di liberare l'accesso e pretendendo che gli altri attendano le sue necessità (Cass. Pen. sez. IV, sentenza n. 16571 del 16 maggio 2005),

Un ulteriore esempio è dato dalla sentenza 8425/2013 della Cassazione, in cui è precisato che il delitto di violenza privata è integrato anche dalla condotta di chi parcheggia la propria auto dinanzi a un fabbricato, bloccando il passaggio e impedendo l'accesso, in quanto "ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione".

Anche un parcheggio irregolare in area condominiale può integrare la violenza privata: la Cassazione, con sentenza 16571/2006, ha descritto un fatto di voluta intenzione dell'imputato di mantenere il proprio veicolo – già parcheggiato irregolarmente in un'area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere ("condominio a lui estraneo") –

in modo tale da impedire alla persona offesa di transitare con il proprio veicolo per uscire sulla pubblica via, rifiutando reiteratamente di liberare l'accesso

Occorre precisare, tuttavia, che nel reato di violenza privata, il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare od omettere qualcosa contro la propria volontà. In entrambi i casi il reato di violenza privata si perfeziona, dunque, con il rifiuto e non nel mero elemento oggettivo che, in sé considerato, non assume le connotazioni offensive richieste dall'articolo 610 codice penale.

Tenuto conto di quanto fin qui sopra riportato e riferendomi all'intervento di routine rappresentato dal collega è facilmente possibile che lo stesso, si trasformi in un intervento tutt'altro che banale. Infatti, poiché oltre ad essere agenti di polizia stradale, siamo anche agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, a ricezione di una chiamata di intervento per constatare la presenza di veicolo tale da ostruire un ingresso ad un garage anche se su area privata, non basta affatto chiedere se chi chiama dispone o meno di passo carrabile evidenziato dall'apposito segnale, ma occorre verificare se tale sosta ostruente, non integri il reato ex articolo 610 del codice penale .

Vi è certamente correlazione tra sosta e violenza privata, basta ricordare il caso della sosta/reato che si concretizza quando un veicolo è lasciato in sosta all'interno di uno spazio riservato ad un diversamente abile assegnatogli " ad personam" e non su uno spazio di sosta genericamente riservato ai diversamente abili. La cassazione penale Sezione V, con la sentenza n. 17794/2017, ha chiarito che in tali casi non è possibile la sola applicazione della sanzione amministrativa ma, è doveroso anche procedere penalmente. Ribadisco e concludo che la procedibilità nei casi di reato ex articolo

610 del codice penale è d'ufficio, dunque non soggetta alla proposizione di querela di parte.

Cordialmente Giuseppe Aiello , Comandante della Polizia Municipale di Lioni [SOSTA PRIVATA VIOLENZA](#)